

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 1-120

L.r. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i., art. 11: "Criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La Regione Piemonte, con la Legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali", ha disciplinato in modo organico la normativa regionale in materia di enti locali dando attuazione, nel contempo, alle norme statali che, a partire dall'art. 14, comma 28 del D.L. n. 78/2010 con le relative modifiche e conversioni, fino ad arrivare alla Legge n. 135/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, hanno dettato regole cogenti in merito all'associazionismo dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Nel quadro giuridico delle forme di associazionismo la fusione di Comuni ne rappresenta la forma più "estrema", perciò rimessa alla piena discrezionalità dei Comuni che intendano avvalersene, e tale da giustificare una disciplina separata e autonoma rispetto a tutte le altre modalità aggregative caratterizzate da una maggiore e oggettiva flessibilità.

La L.r. n. 11/2012, pertanto, nel contesto delle disposizioni di interesse per i Comuni, ha trattato il tema della "fusione" introducendo con l'art. 11 modifiche alla normativa di riferimento contenuta nella Legge regionale 2/12/1992 n. 51 e s.m.i., artt. 3 e 5, e disponendo sia in merito alla maggioranza richiesta dai Consigli comunali per richiedere la fusione, sia in merito agli incentivi da corrispondere al Comune sorto a seguito di fusione di due o più Comuni contigui.

In particolare il citato art. 11, ai commi 2 e 3, stabilisce che la Regione, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, destini al Comune sorto a seguito di fusione, nei limiti della disponibilità di bilancio, incentivi finanziari da utilizzare anche per iniziative a favore della comunità locale, avendo riguardo ai seguenti elementi: situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi, contiguità e numero di Comuni soggetti di fusione.

Inoltre l'art. 11, comma 5, dispone in merito alla durata ed alla misura degli incentivi da erogare, precisando che l'erogazione deve avere durata di almeno un quinquennio e deve essere commisurata "...alla media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli Comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento".

Alla luce del disposto normativo si rende necessario con la presente deliberazione procedere alla definizione dei criteri di erogazione degli incentivi (denominati contributo/i) da destinare al Comune sorto a seguito di fusione (denominato nuovo Comune) affinché siano forniti tutti gli elementi di valutazione per gli enti eventualmente interessati ed a quelli che hanno già avanzato concrete istanze in tal senso.

In linea generale, prima di tutto, si ritiene di confermare l'erogazione di una somma una tantum al nuovo Comune da destinare a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa e di attivazione, ripercorrendo una consuetudine consolidata in ambito regionale.

Per quanto riguarda l'individuazione dei trasferimenti regionali continuativi richiamati dall'art. 11, comma 5, della Legge regionale, da utilizzare come parametro finale per la determinazione del contributo, è necessario osservare caso per caso la situazione degli enti interessati, ricavando

l'ammontare e la tipologia dei trasferimenti stessi dagli ultimi consuntivi approvati dai Comuni nei tre anni precedenti la fusione e comunicati dai medesimi con valore di autocertificazione.

Risulta inoltre opportuno, fermo restando quanto premesso ai precedenti punti, prevedere contributi più consistenti da destinare alle fusioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non solo perché rappresentano la maggioranza dei Comuni piemontesi, ma anche perché sono i medesimi soggetti di riferimento della Legge regionale n. 11/2012 in quanto destinatari delle norme in materia di associazionismo obbligatorio.

I contributi in argomento sono erogati al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata di cinque annualità a decorrere dalla sua istituzione.

Pertanto, sulla base di quanto sopra detto, si procede nel percorso di completamento degli adempimenti stabiliti con la L.r. n. 11/2012 e s.m.i, provvedendo alla definizione dei criteri riguardanti l'incentivazione finanziaria destinata ai Comuni che intendono avvalersi dello strumento giuridico della fusione.

Per quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale;

visto il parere della Conferenza permanente Regione Autonomie locali, acquisito in data 11/07/2014;

vista la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

vista la L.r. 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

1) di dare attuazione a quanto prescritto dalla L.r. n. 11/2012 e s.m.i., art. 11, procedendo alla definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari da destinare al Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui;

2) di assegnare al Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni (denominato nuovo Comune), nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli incentivi finanziari (denominati contributo/i) sotto forma di: contributo una tantum e contributo annuale;

3) di stabilire che il contributo una tantum è assegnato al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio ed in aggiunta al contributo annuale, entro 90 giorni dalla sua istituzione, una sola volta, a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa e di attivazione;

4) di stabilire che il contributo una tantum è determinato in base alla somma dei seguenti criteri:

a) il numero dei Comuni soggetti di fusione, attribuendo:

€ 65.000,00 fino a due Comuni preesistenti

€ 95.000,00 da tre a cinque Comuni preesistenti

€ 125.000,00 oltre i cinque Comuni preesistenti

b) la fascia demografica, risultante dal più recente censimento ufficiale, di appartenenza di ogni Comune soggetto di fusione, secondo la sottostante tabella:

Fascia demografica di appartenenza del Comune soggetto di fusione	Contributo
fino a 1.000 abitanti	50,00 euro per abitante
da 1.001 a 2.000 abitanti	40,00 euro per abitante
da 2.001 a 5.000 abitanti	25,00 euro per abitante
da 5.001 a 10.000 abitanti	20,00 euro per abitante
oltre i 10.000 abitanti	10,00 euro per abitante

5) di stabilire che il contributo annuale è commisurato e ricondotto alla media, incrementata del 50%, dei trasferimenti regionali continuativi erogati, nel triennio precedente la fusione, ai singoli Comuni fusi, ricavati dagli ultimi consuntivi approvati dai Comuni e comunicati dai Comuni stessi con valore di autocertificazione;

6) di stabilire che il contributo annuale è erogato al nuovo Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata di cinque annualità a decorrere dalla sua istituzione;

7) di stabilire che il numero di annualità di cui al punto 6 è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di istituzione del Comune. Pertanto il mancato finanziamento annuale per indisponibilità di fondi comporta lo slittamento dell'erogazione del contributo fino al completamento delle cinque annualità;

8) di stabilire che il contributo annuale deve essere utilizzato da parte del nuovo Comune anche per iniziative volte a diretto beneficio della comunità locale;

9) di stabilire che entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione e con riferimento all'annualità precedente, il nuovo Comune è tenuto a trasmettere al Settore Rapporti con le Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione e secondo le finalità degli stessi;

10) di stabilire che la mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate;

11) di stabilire che gli incentivi determinati sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione sono destinati ai Comuni sorti a seguito di fusioni successive all'approvazione della deliberazione stessa;

12) di attribuire ai criteri in oggetto una valenza "sperimentale", perciò riservando alla Giunta regionale la possibilità di apportarvi eventuali modifiche qualora l'applicazione in concreto ne rilevi la necessità;

13) di incaricare il Settore Rapporti con le Autonomie locali di dare attuazione alla presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013, la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)